



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2011

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI		
<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>DEFINIZIONI DELLE ENTRATE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</i>	<i>Pag. 4</i>
TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE		
<i>Art. 5</i>	<i>FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>PROCEDURA DI RECUPERO DEI CREDITI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E SANZIONATORIA</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>SANZIONI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>DIRITTO DI INTERPELLO</i>	<i>Pag. 6</i>
TITOLO III – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE		
<i>Art. 12</i>	<i>FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14</i>	<i>INTERESSI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>RATEIZZAZIONE</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>COMPENSAZIONE</i>	<i>Pag. 8</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie che patrimoniali, del Comune di Ponzano Veneto con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate ad assicurare la gestione delle entrate comunali secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 2 – Definizioni delle entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono entrate comunali:
 - a) le entrate tributarie costituite dai tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.
 - b) le entrate di natura patrimoniale costituite da quelle che non rientrano nella precedente lettera a) quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi;
 - c) ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario l'organo competente determina con apposita deliberazione:
 - a) le aliquote dei tributi in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge;
 - b) i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato e tenuto altresì conto della funzione

anche sociale dei beni pubblici. Deve inoltre essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

- c) le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono confermate le aliquote, i canoni e le tariffe in vigore.

Art. 4 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento ovvero con apposite deliberazioni.

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini fino al 3° grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti, affidatarie della gestione delle entrate.

Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate del Comune i funzionari responsabili dei servizi, ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti gestori debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7 – Attività di verifica e di controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dal Comune provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Ove occorra, i funzionari responsabili possono avvalersi della collaborazione degli altri uffici del Comune, anche per sopralluoghi o verifiche esterne.
3. Le attività di cui al precedente comma possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.

Art. 8 – Procedura di recupero dei crediti

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dal Comune provvedono alla gestione del recupero dei crediti insoluti secondo il seguente procedimento:
 - a) Invio di un primo Avviso bonario o Invito al pagamento entro 30 gg dal mancato adempimento, recapitato per posta semplice, che ha la funzione di ricordare al debitore la propria posizione nei confronti dell'Ente Locale, nel quale dovranno essere indicati la natura del credito, l'importo esatto da versare, la scadenza entro il quale dovrà essere effettuato il pagamento, gli orari di apertura al pubblico e i recapiti telefonici dell'Ufficio competente.
 - b) Trascorso il termine per il pagamento di cui al punto a) senza che questo venga effettuato, si provvede ad inviare un Sollecito di pagamento entro i successivi 60 gg., tramite lettera Raccomandata A.R. o via Posta Elettronica Certificata nella quale, oltre ai dati previsti per l'avviso bonario, dovranno essere indicate le eventuali sanzioni e le spese di notifica a carico del debitore.
 - c) Trascorso inutilmente il termine per il pagamento previsto dal sollecito di pagamento di cui al punto b) il funzionario responsabile dell'entrata deve attivarsi per procedere alla riscossione coattiva del credito come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

ci)

Art.9 – Attività di accertamento e sanzionatoria

1. Gli atti o provvedimenti di liquidazione e di accertamento, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e dagli eventuali regolamenti comunali che disciplinano le singole entrate tributarie.
2. Gli atti indicati dal precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali, da messi notificatori nominati ai sensi di Legge o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 10 – Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471-472-473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile della singola entrata.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 11 – Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione ritenuta utile.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

6. Qualora la risposta del Comune non dovesse pervenire a conoscenza del contribuente entro il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. In caso di sopravvenute circostanze obiettive e debitamente motivate, il Comune può rivedere il parere espresso ai sensi dei commi precedenti e ciò dovrà essere comunicato per iscritto al contribuente.
8. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del nuovo parere.
9. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
10. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
11. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
12. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo a cui si riferisce.
13. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha la possibilità di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
14. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

TITOLO III – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 12 – Forme di riscossione volontaria

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dall'eventuale regolamento disciplinante la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale.

Al fine di consentire ai contribuenti ed utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità si possono introdurre ulteriori modalità di riscossione quali ad esempio il circuito Bancomat o la Carta di Credito.

2. In alternativa alla riscossione diretta, è prevista la possibilità di riscuotere le entrate, tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52 comma 5 del Decreto Legislativo 15-12-1997 n. 446.

Art. 13 – Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso la procedura prevista dal R.D. 14-04-1910 n. 639.
2. E' prevista la possibilità di riscuotere coattivamente le entrate, tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52 comma 5 del Decreto Legislativo 15-12-1997 n. 446.
3. E' attribuita al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14-04-1910 n. 639.

Art. 14 – Interessi

1. La misura annua degli interessi moratori è stabilita nella misura del saggio di interesse legale, vigente periodo per periodo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 15 – Rateizzazione

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato e se trattasi di entrate arretrate comprensive di sanzioni ed interessi, e fatta comunque salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali, il pagamento delle medesime in rate mensili, fino ad un massimo di 24.
2. In ogni caso l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore ad € 100,00.
3. La misura degli interessi di dilazione è stabilita nella misura prevista dalle leggi o dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio alla rateizzazione concesso.

Art. 16 – Compensazione

1. Il Comune, nella persona del funzionario responsabile della singola entrata, in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente può procedere, su istanza del contribuente o anche d'ufficio, con apposito atto, alla compensazione del credito, in tutto o in parte in deduzione di debiti o successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito.